

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

**Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente -**

**Dott. GENOVESE Antonio - rel. Consigliere -**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 10228/2007 proposto da:

**DEBITORE INGIUNTO**

- *ricorrente* -

contro

**SOCIETÀ CREDITRICE**

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 532/2006 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/03/2006.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. All'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo rilasciato in favore della società creditrice, a titolo di penale per l'inadempimento, da parte del debitore, titolare della ditta Alfa, di un contratto di consulenza artistica, precedentemente in essere con la società irlandese, che aveva ceduto il proprio marchio ed i connessi contratti, alla società americana, il Tribunale di Verona, respinta l'eccezione d'incompetenza sollevata dal debitore e quella relativa alla validità della procura conferita al difensore, ha respinto l'opposizione proposta e ritenuta fondata la domanda di pagamento della penale per inadempimento dell'opponente.

2. L'appello proposto dal debitore, è stato respinto dalla Corte d'appello di Venezia che ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali.

2.1. Secondo il giudice di appello, per quello che ancora rileva in questa sede, l'eccezione di nullità della procura alle liti, rilasciata dalla creditrice al proprio difensore, era infondata, in quanto, il suo rilascio, avvenuto mediante atto pubblico notarile, garantirebbe sia l'autenticità della sottoscrizione del rilasciante sia l'anteriorità della data rispetto al deposito dell'atto.

Inoltre, essa avrebbe natura di procura generale (nonostante il *nomen iuris* attribuito), e perciò non soggetta alla disciplina dettata dall'art. 83 c.p.c., comma 3, che richiede la graffatura o spillatura della sola procura

speciale, e - nonostante il termine finale di efficacia riportato - soggetto, per il principio di ultrattività, ad avere valore fino alla conclusione del giudizio instaurato dal difensore incaricato, salva revoca espressa da parte del conferente.

2.2. Quanto al contratto di cessione del marchio, dalla sua formulazione letterale si ricaverebbe che la stessa sarebbe avvenuta "unitamente a tutte le attività" esercitate con quello: unitamente al marchio di servizio, sarebbero passate al cessionario anche i contratti, tra cui quello di consulenza, indipendentemente dal trasferimento dell'azienda, che non ci sarebbe stata (anche perché una vera e propria azienda, nella specie, sarebbe stata mancante).

3. Avverso tale decisione il sig. L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di censura, contro cui resiste la società creditrice, con controricorso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363, ex art. 360, n. 3; in via subordinata omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5; violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421, ex art. 360, n. 3; in via subordinata omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, n. 5) la ricorrente ha formulato due quesiti di diritto: a) Può dirsi che la sentenza impugnata sia viziata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in considerazione del fatto che la sentenza afferma procura *ad litem* è generale, posto che la procura letteralmente indica di essere conferita ai difensori "nella presente procedura e giudizio"? b) Può dirsi che la sentenza impugnata sia viziata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 c.c., per il fatto di non aver rilevato d'ufficio la nullità della procura *ad litem* a causa dell'indeterminatezza e comunque della indeterminabilità dell'oggetto della medesima? Secondo la ricorrente, posto che la menzionata procura si riferiva alla "presente procedura e giudizio", sarebbe errata l'interpretazione data dal giudice distrettuale il quale l'avrebbe riferita ad "una difesa omnibus riguardante tutte le cause del cliente". Ciò che integrerebbe oltre al vizio di violazione di legge anche una insufficiente motivazione, non avendo specificato le ragioni di tale conclusione.

Inoltre, ci sarebbe violazione anche degli artt. 1418 e 1421 c.c., perché, essendo speciale, risulterebbe priva dell'indicazione del giudizio al quale si riferisce (riferimento a Cass. n. 12486 del 2000) e perciò risulterebbe indeterminata o indeterminabile.

Inoltre, mancherebbe una adeguata motivazione in ordine alle specifiche e determinanti eccezioni relative alla indeterminatezza della procura.

Le ipotesi di nullità non sarebbero sanate da nessuna delle considerazioni svolte dalla sentenza impugnata (atto pubblico, identificazione nell'epigrafe, spillatura).

1.2. Con il secondo motivo di ricorso (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c.) la ricorrente in relazione alla violazione di legge, ha formulato il seguente quesito di diritto:

Può dirsi che la sentenza impugnata sia viziata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c., nella parte in cui afferma che la nullità della procura *ad litem* sarebbe sanata dal difetto di tempestiva contestazione? La ricorrente ha altresì contestato che la tardiva contestazione della nullità della procura (avvenuta alla prima udienza) possa aver sanato i menzionati vizi, trattandosi di vizi non sanabili.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421, ex art. 360, n. 3, per mancata rilevazione della nullità della procura *ad litem* a causa della contrarietà della stessa alla L. notarile n. 89 del 1913, art. 72, norma imperativa ed inderogabile) la ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto:

Può dirsi che la sentenza impugnata sia viziata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 c.c., per mancata rilevazione della nullità della procura *ad litem* a causa della contrarietà della stessa alla L. notarile n. 89 del 1913, art. 12, norma imperativa ed inderogabile che prescrive al notaio di menzionare che la sottoscrizione da lui autenticata è stata apposta in sua presenza?

Assume la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nella sua decisione in quanto anche l'autentica della sottoscrizione fatta dal notaio londinese R. sarebbe nulla per due motivi: a) perché mancherebbe la menzione dell'apposizione della firma in presenza del notaio; b) perché l'autentica sarebbe successiva di quindici giorni alla sottoscrizione (riferimento alla sentenza n. 12821 del 2004).

1.4. Con il quarto motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363, nonché dell'art. 2573 c.c., e art. 15, L. Marchi, nell'interpretazione del contratto, ex art. 360, n. 3; in via subordinata omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo all'interpretazione medesima, ex art. 360, n. 5) la ricorrente, in relazione alla presunta violazione di legge, ha formulato il seguente quesito di diritto: Può dirsi che la disciplina del marchio confermi che, nel caso di specie, in aggiunta al contratto di vendita del marchio alla società creditrice pure vi sia stata la cessione a questa, ex art. 1406 c.c., del contratto di consulenza artistica già sottoscritto dalla società e dal debitore. Per la restante parte, il detto motivo espone una copiosa serie di doglianze consistenti in vizi motivazionali (esattamente in numero di nove).

2. Deve essere anzitutto esaminata la doppia eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società controricorrente.

2.1. Secondo la detta società, alla luce dei documenti depositati con il controricorso, il ricorrente risulterebbe in pessime condizioni di salute e perciò ricoverato, presso un centro di recupero per tossicodipendenti, in stato d'isolamento: di qui l'incapacità, sopravvenuta in una data anteriore alla sottoscrizione della procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione, onde la medesima sarebbe *tamquam non esset* e renderebbe inefficace l'attività svolta dai suoi procuratori.

2.2. Inoltre, dai documenti allegati, risulta che la ditta Alfa sarebbe stata costituita in un trust e che il trustee sarebbe divenuta la signora, onde il ricorrente non avrebbe avuto più la qualità di titolare e rappresentante della Ditta, ancor prima del conferimento della procura alle liti. Perciò il difetto di legittimazione a ricorrere, con conseguente inammissibilità del ricorso.

3. Le due eccezioni non sono fondate.

3.1. Non lo è la prima nonostante si debba convenire con il principio di diritto secondo cui lo stato di tossicodipendenza può produrre l'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, la procura alle liti), anche senza che vi sia una totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere, deve dichiararsene inessenziale l'accertamento, almeno in questa sede (ove pure in astratto è possibile, trattandosi di un vizio del processo, sopravvenuto al giudizio di appello).

3.1.1. Un tale accertamento, infatti, tenderebbe a far dichiarare l'annullabilità dell'atto su istanza di persona non interessata alla protezione del presunto incapace. In questo novero (che è delimitato dal primo comma dell'art. 428 c.c.) non può certo essere inclusa la società controricorrente che mira a far prevalere le proprie ragioni su quelle del presunto incapace naturale mentre colui che è legittimato ad agire per far valere il vizio della procura per l'incapacità naturale del suo autore deve dimostrare che dall'atto deriva un grave pregiudizio proprio a questo (art. 428 c.c.) (si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4694 del 1992).

3.2. Non lo è la seconda, in ossequio al principio di diritto di recente posto da questa stessa sezione (Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 2014) secondo cui il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme

di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario, ad esempio, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito.

4. I primi tre motivi di ricorso, miranti a far dichiarare la invalidità della procura alle liti, sono: a) inammissibili per la mancata allegazione specifica delle parti del documento la cui interpretazione si è inteso contestare, non essendo sufficiente averne riportato una trascrizione integrale nel corpo delle premesse al ricorso); b) improcedibili per il mancato deposito, anche in copia, del documento a cui si riferiscono tutte le censure interpretative e che permettono di effettuare le dovute e necessarie verifiche.

4.1. In disparte la mescolanza tra critiche motivazionali e denunce di violazioni di legge, anche con riferimento ai profili anzidetti la ricorrente non era dispensata dall'allegazione dell'atto (nella specie: la procura speciale) con il ricorso, come prescritto dall'art. 366 c.p.c., n. 6, a pena d'inammissibilità di tutti i motivi che l'esame di quel documento suppongono (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16887 del 2013: In tema di ricorso per cassazione, la verifica dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione e la mancata specifica indicazione - ed allegazione - dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fonda può comportare la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l'esame di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili).

Nella specie, la ricorrente non allega né produce l'atto ma si limita a riportarne una trascrizione informale nel proprio ricorso (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3689 del 2011: A norma dell'art. 369 c.p.c., commi 1 e 2, n. 4), la parte che propone ricorso per cassazione tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda; ne consegue che, qualora venga invocato, a sostegno del ricorso, un determinato atto del processo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale atto, e ciò anche se il ricorrente abbia depositato l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio "a quo", a norma del medesimo art. 369, comma 3).

Insomma: la ricorrente non allega né produce l'atto, ma si limita a trascriverlo informalmente nel ricorso, senza depositarne copia e così permettere alla Corte di verificare il suo contenuto. Attività che non può essere condotta su quella trascrizione ma che impone di verificare il documento nella sua materialità con le forme della sua compilazione.

5. Infine, anche il quarto motivo è inammissibile, per una pluralità di ragioni.

5.1. Infatti con esso, anzitutto, si compie una non corretta mescolanza tra critiche motivazionali e presunte violazioni di diritto. A tale ultimo proposito, questa stessa sezione, con la sentenza n. 19443 del 2011, ha statuito che nel ricorso per cassazione "è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in

*contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse".*

5.2. In secondo luogo, il motivo, assai articolato e contenente una pluralità assai ampia di doglianze manca della necessaria sintesi finale non avendo il ricorrente, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., per le cause (come questa) ancora soggette alla sua applicazione, provveduto a formulare il c.d. quesito di fatto. In sostanza, tale motivo manca della conclusione con un apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della censura. Infatti, a corredo del motivo recante censure motivazionali, il ricorrente deve formulare il necessario momento di riepilogo, che deve consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso ove, in modo sintetico, evidente ed autonomo (rispetto al tenore testuale del motivo), sia chiaramente esposto il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure - se non soprattutto - le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

5.3. Infine, il motivo espone una serie di vizi di motivazione che sono in realtà critiche alla decisione adottata, sprovviste dei requisiti dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ed in particolare privi di qualsiasi accenno alla decisività di ciascuna di esse.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle relative spese, liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente e che si liquidano nella misura di Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 8 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2015

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***